



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-

Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 30/03/2023 ha pronunciato e pubblicato la presente

SENTENZA

ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 695/2021 promossa

DA

ORSINI GIORGIO, rappresentato e difeso dall'Avv. COLANTONI FERNANDO, giusta procura in atti

-ricorrente-

CONTRO

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. CIARELLI ANNA PAOLA, giusta procura in atti

-resistente-

Avente ad oggetto: *NASPI*
dando lettura dei seguenti

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 16.03.2021, il ricorrente si rivolgeva al Giudice del Lavoro del Tribunale di Latina, esponendo di aver prestato attività lavorativa, con contratto a tempo determinato, dal 10.07.2018 al 30.06.2019, con la qualifica di “osservatore”, per la “S.R.L. Associazione sportiva Livorno Calcio” e di aver presentato, in data 27.08.2019, domanda amministrativa all’Inps per il riconoscimento dell’indennità Naspi, che tuttavia veniva rigettata dall’Istituto.

Tanto premesso, chiedeva di accertare e dichiarare il diritto ad ottenere l’erogazione dell’indennità NASPI e, conseguentemente, condannare l’INPS alla correlativa prestazione oltre interessi e rivalutazione con decorrenza dalla domanda amministrativa nonché al riconoscimento della contribuzione figurativa.

L’INPS, nel costituirsi in giudizio evidenziava che il ricorrente risultava iscritto come Sportivo Professionista assicurato al FPSP e che pertanto, per questa categoria di lavoratori, non sussisteva un obbligo contributivo contro la disoccupazione involontaria così come anche previsto dalle circolari INPS n 17/2019 e n. 154/2014.

All’ odierna udienza – in esito al deposito delle note a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc - la causa, istruita documentalmente, è stata assunta in decisione

1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi degli artt. 429 e 127ter c.p.c depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.

2. Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.

3. In via preliminare si osserva che la NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) è una indennità mensile di disoccupazione, istituita dall’art. 1 del D. Lgs 4 marzo 2015, n. 22, che ha la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perso involontariamente la propria occupazione.

Tale decreto legislativo all'art. 2 rubricato "Destinatari" nella formulazione applicabile *ratione temporis* alla fattispecie in esame (quindi anteriore alla modifica apportata dalla L. 30 dicembre 2021, n. 234) prevede(va) *"Sono destinatari dell NASpI i lavoratori dipendenti con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché' degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato"*.

Il successivo art. 3 indica i requisiti che il richiedente deve possedere e, in particolare stabili(va)che *"la NASPI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:*

- a) siano in stato di disoccupazione (...);*
- b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione;*
- c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere del minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione"*.

4. Nel caso in esame le parti discutono sulla qualificazione della prestazione disimpegnata dal ricorrente in favore della "Associazione sportiva Livorno Calcio srl" se di "osservatore sportivo" (non rientrante nella qualificazione di sportivo professionista), come dedotto in ricorso e come emergerebbe dal contratto a tempo determinato stipulato dal sig. Orsini Giorgio con la predetta associazione (cfr. doc. n. 2 all.to al ricorso) oppure di "sportivo professionista" come, invece, dedotto da INPS in virtù dei flussi emens inviati dalla stessa società sportiva con l'indicazione del ricorrente quale appartenente al Gruppo S (Sportivi Professionisti) con qualifica di 221 (Allenatori f.i.g.c.) tenuto conto delle circolari n. 17 /2019 e n. 154/2014 .

Parte ricorrente richiama la circolare Enpals del 4.06.2002 (in atti) secondo cui: *"Osservatore delle società per visionare giovani calciatori: non è uno sportivo professionista in quanto non indicato dalla Legge 91/81 e non è "addetto agli impianti sportivi, in quanto la sua attività non è legata a questi ultimi"*.

5. Tanto premesso, occorre prendere le mosse dalla normativa di riferimento.

La categoria dello “sportivo professionista” è normativamente prevista dall’art. 2 della Legge 23 marzo 1981, n.91, per il quale *“ai fini dell'applicazione della presente legge, sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica”*

L'art. 9 della L. 91/1981 specifica poi che *“L'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, prevista dalla legge 14 giugno 1973, n. 366, per i giocatori e gli allenatori di calcio è estesa a tutti gli sportivi professionisti di cui all'articolo 2 della presente legge”*

La Circolare Inps n. 17/2019 (allegata alla memoria difensiva) avente ad oggetto “Requisiti di accesso e modalità di calcolo delle prestazioni previdenziali erogate in favore delle categorie di lavoratori iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti” prevede al punto n. 1),

“In materia previdenziale, la tutela agli sportivi professionisti è stata riconosciuta con la legge 14 giugno 1973, n. 366, che ha esteso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS) e l'assicurazione contro le malattie gestite dall'ex ENPALS alle seguenti categorie di lavoratori:

- giocatori di calcio vincolati da contratto con società sportive affiliate alla F.I.G.C. e che svolgono la loro attività in campionati di serie A, B e C;*
- allenatori di calcio vincolati con società sportive affiliate alla medesima Federazione e che svolgono professionalmente la loro attività in campionati di divisione nazionale;*
- allenatori federali che operano direttamente alle dipendenze della F.I.G.C.”*

Al settimo capoverso è poi precisato che

“Nell'ambito delle discipline sportive regolamentate dal C.O.N.I., le Federazioni con obbligo di iscrizione all'ex ENPALS sono le seguenti sei:

1) Calcio: serie A, B, C1 e C2 maschile;

(....)

A seguito dell'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'IVS, avvenuta con la citata legge n. 91/1981, le figure dei lavoratori, che svolgono attività sportiva

professionistica nell'ambito delle Federazioni sportive come sopra illustrate, sono state individuate e catalogate secondo determinati codici e qualifiche (Allegato n. 1)".

Il predetto Allegato 1) riguarda l'elenco inerente la suddivisione e le relative codifiche dei lavoratori iscritti al Fondo con inquadramento nel Gruppo B, ed è così riportato "GRUPPO SPORTIVI PROFESSIONISTI Codici e Qualifiche Lavoratori (2° Gruppo – Raggruppamento B)

220 – GRUPPO SPORTIVI PROFESSIONISTI Federazione Italiana Giuoco Calcio

220 Calciatori F.I.G.C.

221 Allenatori di calcio F.I.G.C."

6. Ebbene nel caso in esame, in virtù di quanto sin qui riportato ed illustrato, non appare dubbio che il ricorrente abbia svolto l'attività lavorativa quale "sportivo professionista" e non quale sportivo dilettante/amatoriale.

Invero, il contratto di prestazione sportiva stipulato dal ricorrente con la "S.R.L. Associazione sportiva Livorno Calcio" per la stagione sportiva 2018/2019 prevede all'art.

1:

"L'Allenatore si impegna nella sua qualità di Osservatore a prestare la propria attività professionale quale resp. Osservatori in favore della società a decorrere dal 10/07/2018 al 30/05/2019".

Le parti hanno poi pattuito la retribuzione fissa in €18.750 lorde (cfr. art. 2)

All'art. 5 è poi stabilito che "...le parti si obbligano in ragione della comune appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo e dei vincoli conseguentemente assunti con il tesseramento o l'affiliazione, nonché della specifica disciplina legislativa applicabile alla fattispecie:

-ad osservare le norme dello Statuto e quelle Federali;

-ad accettare la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla FIGC, dai suoi Organi e soggetti delegati nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività federale (...)" (cfr. doc. n. 2 all.to al ricorso).

Dallo stesso contratto emerge pacificamente che la "S.R.L. Associazione sportiva Livorno Calcio" è una società sportiva qualificata come Lega Nazionale professionisti serie B pertanto con l'obbligo di iscrizione all'INPS (ex gestione ENPALS).

Infine, è documentale la circostanza che la predetta società, in relazione alla posizione contributiva del ricorrente abbia trasmesso all'INPS le denunce retributive e contributive

(c.d. Uniemens) e versato i contributi previdenziali al Fondo Pensioni Sportivi Professionisti (FPSP).

7. L'esame complessivo di tutti tali elementi, avuto riguardo alla disciplina innanzi riportata, depone nel senso di ritenere che il ricorrente abbia svolto la prestazione lavorativa in favore della società come professionista.

Il dato formale indicato nel contratto "L'Allenatore si impegna nella sua qualità di Osservatore" in alcun modo si pone in contrasto con la volontà datoriale di inquadrare il ricorrente quale sportivo professionista; volontà obiettivamente ed univocamente manifestata mediante l'invio all'Inps delle denunce Uniemens relative alla posizione contributiva del ricorrente iscritto al Fondo Pensioni Sportivi Professionisti (FPSP) con codice 221 (Allenatori di calcio F.I.G.C) 221.

Non appare infatti convincente la prospettazione attorea secondo cui la società sarebbe incorsa in errore nel versamento della contribuzione, né del resto appare persuasiva la tesi secondo cui il ricorrente avesse svolto una mera attività amatoriale all'interno di una società professionistica di calcio di serie B.

Deve infatti evidenziarsi che la figura dell'osservatore calcistico, è stata istituita ed espressamente inserita nel Regolamento dell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi del 27/04/2015 n. 245/A, il cui art. 4 prevede: *"L'Osservatore Calcistico svolge, per conto delle società sportive professionistiche, attività concernenti l'osservazione, l'analisi, la valutazione, l'archiviazione e lo scouting di giocatori e squadre. A tale figura sono comunque precluse le attività di cui all'art. 1 comma 2 del presente Regolamento a meno che non sia abilitata anche come Direttore Sportivo"*.

Appare quindi chiaro che il nuovo regolamento, richiamando all'art. 1 l'apposita sezione dedicata agli osservatori calcistici per società professionistiche, pone una chiara distinzione di tale figura allorquando opera in favore di enti dilettantistici. Ipotesi, quest'ultima, come detto, da escludere nel caso di specie.

8. In definitiva il regime previdenziale, regolato dalla legge 91/1981, verte sul solo obbligo di iscrizione al Fondo pensioni sportivi professionisti (Fpsp) non risultando previsti in favore di tali soggetti gli ammortizzatori sociali tra cui l'indennità di disoccupazione in caso di perdita del lavoro.

Ne discende allora che non risultando sussistere un obbligo contributivo contro la disoccupazione involontaria, la Naspi non può essere riconosciuta in favore del ricorrente in quanto sportivo professionista.

9. Le spese processuali, tenuto conto della novità e controvertibilità della questione sottesa al giudizio e avuto riguardo alla natura interpretativa della causa, devono essere integralmente compensate tra le parti

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, così provvede:

1. Rigetta il ricorso;
2. Spese integralmente compensate

Latina, 30/03/2023

Il Giudice
dott.ssa Simona Marotta